



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro



Il Tribunale di Latina, in persona del giudice, dott.ssa Angela Orecchio,
all'udienza del 07/02/2019 , all'esito della camera di consiglio ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al numero R.G.4382 dell'anno 2014 vertente

TRA

difesa dall'Avv.AGOSTINI TIZIANA,

E

MIUR-MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVARSITA' E DELLA
RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso
congiuntamente e disgiuntamente dalla dott.ssa V. Sciortino e dal dott.P.
Cortesano ex art. 417 bis c.p.c.,

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 20.11.2014, la ricorrente in epigrafe ha
esposto di essere docente appartenente alla classe di concorso A036, in
servizio presso il liceo Manzoni di Latina; che in precedenza era
inquadrata nel ruolo dei docenti dell'infanzia e primaria; di essere
successivamente passata di ruolo/qualifica nella scuola secondaria dal
1.9.2008.



Tanto premesso la ricorrente lamenta il blocco della classe stipendiale, ferma a quella raggiunta al momento del passaggio alla scuola secondaria di secondo grado, a causa dell'illegittima applicazione da parte dell'Amministrazione del criterio della c.d. temporizzazione, anziché di quello più favorevole della ricostruzione di carriera; rivendica, pertanto, il diritto alla rideterminazione della propria anzianità giuridica ed economica, comprensiva di tutti i periodi di servizio prestati, fino al raggiungimento della classe retributiva massima, con contestuale riconoscimento del trattamento economico più favorevole.

Il procuratore di parte attrice chiede quindi di:

- a) accertare e dichiarare il diritto dell'odierna ricorrente al riconoscimento della continuità dell'avanzamento retributivo ed economico per tutta la durata del rapporto di lavoro, ed in particolare successivamente al passaggio/qualifica nella Scuola secondaria di primo grado, e alla conseguente rideterminazione dell'anzianità retributiva ed economica sulla base della unitaria ricostruzione di carriera e della corretta applicazione dei criteri di progressione economica stabiliti dal CCNL del comparto scuola;
- b) per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla restituzione delle differenze retributive dovute dall'Amministrazione resistente in forza della richiesta rideterminazione dell'anzianità retributiva ed economica della lavoratrice;

Con vittoria di spese.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio si è costituito in giudizio e ha chiesto, in via preliminare dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva; 2)

nel merito respingere il ricorso in quanto del tutto privo di fondamento nei presupposti di fatto e nelle considerazioni in diritto, con condanna di parte ricorrente a rifondere all'Amministrazione convenuta le spese del presente giudizio, ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda della ricorrente merita accoglimento.

1. In via preliminare

1.1.Sulla legittimazione passiva del MIUR

Deve, innanzitutto, essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'Amministrazione convenuta.

Nelle controversie tra pubblica amministrazione-datrice di lavoro e lavoratore che abbiano ad oggetto la richiesta di pagamento di emolumenti legittimato passivo o attivo è pur sempre il soggetto datore di lavoro, seppure gli oneri economici facciano capo a soggetti terzi (come nel caso del pubblico impiego ove materialmente la retribuzione viene corrisposta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite le direzioni territoriali del tesoro competenti). Il datore di lavoro è pur sempre l'unico responsabile dei profili patrimoniali relativi al rapporto di lavoro, seppure gli stessi materialmente facciano capo ad un altro soggetto, il quale, tuttavia, risulta estraneo al rapporto di lavoro e dunque al giudizio che dal rapporto di lavoro deriva.

Ne consegue che legittimato passivo nel caso di specie è il Ministero convenuto.

2. Nel merito

Nel merito, la domanda della ricorrente è diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla rideterminazione dell'anzianità giuridica ed economica, comprensiva di tutti i periodi di servizio prestati, fino al



raggiungimento della classe retributiva massima, con contestuale riconoscimento del trattamento economico più favorevole.

Tale domanda merita accoglimento.

2.1. In particolare, la ricorrente lamenta quindi che, al momento del passaggio di ruolo dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado, è stato applicato il criterio della c.d. temporizzazione, anziché quello più favorevole della ricostruzione di carriera, con relativa decurtazione della retribuzione.

In merito, è innanzitutto incontestato tra le parti che la ricorrente, a seguito di passaggio di ruolo, a decorrere dal 1° settembre 1999, è transitata dalla scuola primaria, in cui prestava servizio di ruolo dal 1° settembre 2008, alla scuola secondaria di primo grado.

L'Amministrazione resistente riconosce, inoltre, nella propria difesa l'utilizzo della c.d. temporizzazione.

Sul punto, si osserva che la Cassazione, a sezioni unite, con la pronuncia del 6 maggio 2016, n. 9144, ha statuito che "in tema di passaggi di ruolo del personale docente, per effetto del combinato disposto degli art. 77 e 83 d.p.r. n. 417 del 1974 e art. 57 l. n. 312 del 1980, all'insegnante che passi dalla scuola materna alla secondaria l'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti della c.d. temporizzazione".

La pronuncia della Corte si fonda sull'analisi della normativa di rilievo, ricostruita in motivazione nei seguenti termini: "La disciplina dei "passaggi di ruolo" e' contenuta nel Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, "Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato". In particolare, l'articolo



77 di tale Decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974, sotto la rubrica, "Passaggi di ruolo", dispone: "Possono essere disposti passaggi del personale docente da un ruolo ad un altro di scuole di grado superiore secondo quanto previsto dalla allegata tabella H a favore del personale docente in possesso di una anzianità di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza non inferiore a cinque anni...". Il successivo articolo 83 del medesimo decreto 417/74, intitolato "Passaggio ad altro ruolo", dispone: "In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera". La L. 11 luglio 1980, n. 312 ha introdotto un "Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato". Di rilievo, ai fini di questa causa è l'articolo 57, in base al quale, "I passaggi di ruolo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, articolo 77 possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, articolo 77 cit.". Quindi, l'articolo 77 consentiva passaggi da un ruolo inferiore ad uno superiore. L'articolo 83 del medesimo provvedimento legislativo completava la previsione prevedendo che, in caso di passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante



ricostruzione di carriera. L'articolo 57 ha dilatato la previsione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 407 del 1974, articolo 77, statuendo che i "I passaggi di ruolo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, articolo 77 possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, articolo 77 cit.". In sintesi, l'originaria previsione che consentiva il passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, a seguito della modifica del 1980, è stata ampliata sotto molteplici profili compreso quello relativo alla possibilità di passaggio nei ruoli (necessariamente) superiori per gli insegnanti di scuola materna. Questa modifica della norma sui passaggi di ruolo comporta la modifica della norma base (articolo 77), cui è collegato l'articolo 83 e ne amplia, di riflesso, la previsione, sicché la regola dettata da questa norma, per cui il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo mediante ricostruzione di carriera, varrà anche per le tipologie di passaggio a ruoli superiori non previste nel testo originario della norma e quindi, fra queste, anche per il passaggio a ruoli superiori degli insegnanti di scuola materna. Cambiato, in altri termini, uno degli elementi del combinato disposto, la modifica si riflette sulla restante parte della norma frutto di una combinazione di disposizioni. L'interpretazione sistematica porta a tale conclusione. Il Ministero, nel controricorso, si limita ad affermare che la Corte d'appello si è



conformata a quanto rilevato dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 89 del 2001. Ma l'ordinanza della Corte costituzionale non rileva nel caso in esame per due ragioni. Prima di tutto perchè riguarda norme diverse e cioè la L. 19 giugno 1970, n. 370, articoli 1 e 2, che concernono il differente problema del riconoscimento di servizi svolti in qualità di insegnanti non di ruolo da parte di docenti in seguito entrati nei ruoli. In secondo luogo, perchè la pronunzia del Giudice delle leggi, per sua espressa affermazione, non contiene alcuna opzione per la tesi restrittiva, in quanto, dopo aver dato conto dell'esistenza di due orientamenti interpretativi diversi, uno restrittivo ed uno estensivo, si limita a spiegare, senza prendere posizione tra le due possibili interpretazioni, che se anche dovesse privilegiarsi l'interpretazione restrittiva, ciò non comporterebbe la violazione dei parametri costituzionali invocati, non risultando manifestamente irragionevole, ne' contraria al buon andamento dell'amministrazione, la scelta di valutare diversamente il servizio pregresso dei docenti della scuola secondaria, a seconda che sia stato prestato nella scuola elementare o in quella materna. Il ricorso della professoressa è, pertanto, fondato e deve essere accolto con l'affermazione del seguente principio di diritto: "In caso di passaggio dalla scuola materna alla scuola secondaria, l'insegnante ha diritto al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna".

In base alla normativa di settore, così come interpretata dalle sezioni unite della Cassazione, deve quindi riconoscersi che in caso di passaggio del personale docente dal ruolo inferiore della scuola primaria al ruolo superiore della scuola secondaria di primo grado, come per il caso in esame, l'applicazione della regola disposta dall'art. 83 D.P.R. n. 417/1974



sul riconoscimento a fini giuridici ed economici di tutto il servizio prestato nel ruolo inferiore.

E solo il servizio prestato in qualità di docente di ruolo: deve essere escluso dall'integrale riconoscimento il servizio c.d. pre-ruolo poiché non espressamente contemplato dalla disciplina richiamata.

Fondata è pertanto la domanda di parte ricorrente diretta al riconoscimento integrale ai fini giuridici ed economici di tutto il servizio prestato in qualità di docente di ruolo di scuola materna, cui consegue il diritto al trattamento retributivo differenziale maturato, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito all'effettivo soddisfo.

Nessuna prescrizione è maturata con riferimento al riconoscimento dell'anzianità di servizio, in quanto, secondo la Cassazione l'"anzianità di servizio non è uno status od un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato né un distinto bene della vita oggetto di autonomo diritto, ma rappresenta la dimensione temporale del rapporto di lavoro, nel cui ambito integra il presupposto di fatto di specifici diritti (quali quelli all'indennità di fine rapporto o al risarcimento del danno per omissioni contributive); essa, pertanto, come non può essere oggetto di atti di disposizione (traslativi o abdicativi), così non è suscettibile di autonoma prescrizione distinta da quella di ciascuno dei singoli diritti che su di essa si fondano e può essere sempre oggetto di accertamento giudiziale, purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire, che va valutato in ordine alla concreta azionabilità dei singoli diritti di cui l'anzianità di servizio costituisce il presupposto" (cfr. Cass. 17 settembre 2015, n. 18220), e che si ritiene sussistente nel caso di specie.



3. Le spese di lite seguono la soccombenza e possono essere determinate in misura pari al valore minimo indicato dalle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, per controversie di valore compreso tra €26.000,00 ed €52.000,00, applicabile anche alle controversie di valore indeterminabile. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotta dall'art. 2 del D.M.), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

P.Q.M.

Disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:

1. - accerta e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento integrale ai fini giuridici ed economici di tutto il servizio prestato in qualità di docente di ruolo di scuola materna ed il diritto al trattamento retributivo differenziale maturato, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito all'effettivo soddisfo;
2. - condanna il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA-UFFICIO SCOLASTICO PER IL LAZIO al pagamento delle spese di giudizio che liquida per l'intero in complessivi €4.039,00, di cui €527,00 per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.

Latina, 07/02/2019

Il Giudice

Dott.ssa Angela Orecchio



